

Parte normativa ed economica:1 gennaio 2011
31 dicembre 2013**Sintesi CCNL****DISTRIBUZIONE COOPERATIVA**
(Terziario distribuzione e servizi)**SINTESI NORMATIVA****Parti contraenti****Sindacati:** FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.**Associazioni datoriali:** ANCC Coop, ANCD Conad, FNCCD, AICC-AGCI.**Validità, sfera applicazione:** Dipendenti cooperative di consumo, loro consorzi e società da essi controllate del settore della distribuzione, terziario e servizi.**Relazioni sindacali****Contrattazione integrativa:** A livello aziendale.**Diritti d'informazione:** A livello nazionale e regionale (aziendale da 51 dipendenti).**Dirigenti sindacali:** Componenti dei comitati direttivi o rappresentanti sindacali in unità con 9 dip.**Rappresentanze sindacali:** RSA o RSU anche a livello interaziendale.**Assemblee retribuite:** Aziende con almeno 3 dipendenti per 12 ore annue.**Previdenza e assistenza****Previdenza:** PREVIDENZA COOPERATIVA: dal 2005 1,55% a carico della ditta e 0,55% del lavoratore. Dall'1/8/08 1,55 a carico della ditta riconosciuto anche agli apprendisti.**Assistenza:** Fondo di assistenza sanitaria integrativa a carico della ditta: Dall'1-9-2005: € 10 mensili per lavoratori a tempo pieno e 7^a per lavoratori a tempo parziale 1/8/2008, anche per apprendisti.**Mercato del lavoro****Apprendistato accordo 13 giugno 2012:** Assunzione nel limite del 100% dei lavoratori qualificati.**Percentuale di conferma** almeno 80%.**Durata dell'apprendistato:** 1° livello: 36 mesi; 2° livello: 36 mesi; 3° livello super: 36 mesi; 3° livello: 36 mesi; 4° livello super: 36 mesi; 4° livello: 36 mesi; 5° livello: 36 mesi.**Figure professionali dell'artigianato:** le parti hanno individuato le figure professionali aventi contenuti di competenze omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali quindi è possibile che i contratti di apprendistato siano stipulati per una durata di 48 o 42 mesi come da Tabella 2 allegata al CCNL.**Trattamento economico:** due livelli inferiori rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per i primi 24 mesi dal 4° livello al 1° livello e di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per la restante durata dello stesso; di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la qualifica professionale per cui è svolto l'apprendistato per l'intera durata del percorso di apprendistato per il 5° livello.**Tempo parziale:** Minimo 20 ore settimanali, 80 ore mensili, 600 ore annuali. La prestazione fino a 4 ore giornaliere non può essere frazionata nella giornata. Preavviso di 48 ore nel caso di clausola elastica.**Lavoro supplementare:** È ammesso per specifiche esigenze organizzative.**Tempo determinato e somministrazione:** L'utilizzo dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 13% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva. Sono esenti da limitazioni le assunzioni effettuate con contratto di inserimento e in sostituzione di lavoratori/trici assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi la malattia, infortunio, maternità, aspettative, congedi, ferie.

Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita l'assunzione di 4 contratti a tempo determinato, Nelle singole unità produttive da 16 a 30 dipendenti è consentita l'assunzione per 6 lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita la stipula di contratti a tempo determinato in somministrazione per 2 lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è

Parte normativa ed economica:1 gennaio 2011
31 dicembre 2013**Sintesi CCNL****DISTRIBUZIONE COOPERATIVA**

(Terziario distribuzione e servizi)

consentita la stipula di contratti a tempo determinato in somministrazione per 5 lavoratori. Le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, non potranno complessivamente superare il 22% annuo dell'organico in forza nell'unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato

Orario di lavoro: 38 ore settimanali (di norma, 8 ore giornaliere).

Per i lavoratori assunti dopo il 22 dicembre 2011, l'orario è di 40 ore settimanali.

Imprese minori: intendendo le imprese che gestiscono unità produttive prevalentemente riferite alla tipologia "superette" e/o a tipologie equivalenti o inferiori per volumi di vendita, che occupano non più di 300 addetti a tempo pieno, l'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali; il periodo per il calcolo della durata media dell'orario di lavoro è di 12 mesi. Intese territoriali e/o aziendali potranno realizzare diversi regimi di orario con il superamento dell'orario normale fino a 44 ore e la riduzione per un minimo di 24 ore settimanali. Il superamento dell'orario normale sarà consentito per un massimo di 26 settimane, anche non consecutive, nel corso di 1 anno dall'inizio della flessibilità. I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa all'orario normale sia nei periodi di superamento che di riduzione. Le ore prestate in regime di flessibilità e quelle derivanti dalla riduzione dell'orario, saranno utilizzate come permessi individuali o con diverse modalità in accordo tra le parti. Nei confronti dei lavoratori con contratto part-time alla data di sottoscrizione dell'intesa di rinnovo vengono attribuiti, a far data dal 1° gennaio 2012:

- la retribuzione derivante dall'applicazione dell'orario a 40 ore;
- un assegno ad personam assorbibile pari alla differenza tra la retribuzione rapportata a 38 ore settimanali percepita al 31 dicembre 2011 e quella derivante dal nuovo orario in vigore dal 1° gennaio 2012.

Per i lavori discontinui: 42 ore settimanali. Le ore eccedenti le 42 e fino alle 44 non sono considerate straordinarie ma recuperate con corrispondenti permessi individuali. Il monte ore di riduzione di orario ammonta a 116 ore annue.

Non sono considerati discontinui i: magazzinieri, addetti ai centralini telefonici, autisti che compiono anche operazioni di carico e scarico, fattorini, commessi di negozio o spaccio nei comuni con più di 5 mila abitanti.

Lavoro straordinario: Il lavoro oltre le 38 o 42 ore sett.li, nel limite di n° 150 ore annuali.

Ferie: 26 giorni lavorativi calcolati dal lunedì al sabato, rateo 16 giorni.

Riduzione annua: L'orario di lavoro è ridotto di 24 ore annue.

Per i lavoratori assunti successivamente al 22.12.2011, fermo restando il godimento dei permessi per ex festività (32 ore), gli ulteriori permessi retribuiti per riduzione di orario (72 ore) saranno riconosciuti per il 50% decorsi 2 anni dall'assunzione e per il 100% decorsi 4 anni dall'assunzione.

In caso di stabilizzazione di contratti di apprendistato, di inserimento o a termine, i 48 mesi decorrono dalla data di prima assunzione (considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico successivi alla sottoscrizione dell'intesa).

Ai fini di un adeguato inserimento professionale dei neo assunti, nel quadriennio utile per la maturazione dei permessi in misura integrale, sono previste 36 ore di formazione aggiuntiva on the job.

Imprese minori: Per le imprese minori che occupano fino ad una media per unità produttiva di 15 addetti equivalenti full-time, in considerazione della grave situazione economica in cui versano, i permessi individuali annui sono riconosciuti nella misura di 60 ore per il periodo di vigenza dell'intesa di rinnovo; al termine di tale periodo, i permessi ammontano a 88 ore.

Per le rimanenti imprese minori, resta confermato l'orario di 40 ore settimanali ed i permessi individuali nella misura di 104 ore; tuttavia, per gli assunti dopo la data di

Parte normativa ed economica:1 gennaio 2011
31 dicembre 2013**Sintesi CCNL**
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
(Terziario distribuzione e servizi)

sottoscrizione dell'intesa ed entro la vigenza dello stessa, tali permessi sono maturati con la progressione prevista per la generalità dei lavoratori.

Permessi nascita figlio: Un giorno retribuito.

Aspettativa non retribuita: Non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari.

Assenze dal lavoro

Malattia: 100% per 180 giorni per anno solare, compreso apprendista.

Infortunio: 100% per 180 giorni per anno solare, compreso apprendista.

Maternità: 100% dal 1 gennaio 2000.

Maternità (tempo parziale): Facoltà di richiedere il tempo parziale per i primi 8 anni bambino.

Retribuzione

Scatti di anzianità: N° 10 scatti triennali dal 21° anno di età.

Mensilità supplementari: 13ª mensilità vigilia di Natale - 14ª mensilità entro 30 giugno. (Rateo 16 gg).

Riposo settimanale: Ogni 7 giorni 24 ore consecutive + 11 ore riposo giornaliero di regola coincidente con la domenica. Confronto a livello aziendale per suo spostamento nell'arco di 14 giorni.

Riposo domenicale: Per attuare le aperture domenicali e festivi ci deve essere un confronto a livello aziendale.

Riposo giornaliero: Devono essere 11 ore consecutive e 9 ore consecutive per cambio turno modalità diverse possono essere concordate a livello aziendale.

Elemento di garanzia retributiva: In assenza di contrattazione di secondo livello, ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai lavoratori con contratto di inserimento in forza al 31 ottobre 2013 e iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, viene corrisposto - con la retribuzione del mese di novembre 2013 - un elemento economico di garanzia negli importi riportati in tabella.

Livelli	Dimensioni dell'azienda	
	<i>fino a 10 dipendenti</i>	<i>oltre 10 dipendenti</i>
Q, 1 e 2	115	140
3 e 4	100	125
5 e 6	85	110

L'importo, non utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale e contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto, è calcolato pro-quota in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa resa nel periodo 1° gennaio 2011-31 ottobre 2013. L'elemento è corrisposto ai lavoratori part-time in proporzione all'orario individuale. Detto elemento è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2011. L'elemento di garanzia ha natura sperimentale ed è legato alla durata dell'accordo di rinnovo 22 dicembre 2011

Quota oraria e giornaliera

Il divisore per ottenere la quota giornaliera è 26, quelli per ottenere la quota oraria sono:

- 184: per orario di 42 ore e mezzo settimanali e fino a 44 ore settimanali;
- 182: per orario di 42 ore settimanali;
- 168: per orari di 40 e 39 ore settimanali, nonché per le imprese minori;
- 167: per orario di 38 ore e mezza settimanali;
- 165: orario di 38 ore settimanali.

Parte normativa ed economica: 1 gennaio 2011 31 dicembre 2013	Sintesi CCNL DISTRIBUZIONE COOPERATIVA (Terziario distribuzione e servizi)
--	--

Tabella Classificazione - Periodo di prova / Preavviso

LIVELLI inquadramento	QUALIFICHE principali	Periodo di prova	Preavviso fino 5 anni	Preavviso 5 / 10 anni	Preavviso oltre 10 aa
QUADRI	quadri	150 gg effettivi	60 gg	90 gg	120 gg
1°	responsabili di negozio di grandi unità - capi settori di negozio	150 gg effettivi	60 gg	90 gg	120 gg
2°	responsabili di negozio capi reparto	60 gg effettivi	30 gg	45 gg	60 gg
3° super e 3°	coordinatore - capo reparto macelleria - capi reparto	60 gg effettivi	30 gg	45 gg	60 gg
4° super e 4°	coordinatore - commesso alle vendite - impiegato d'ordine	45 gg effettivi	20 gg	30 gg	45 gg
5°	commessi alla vendita primi 18 mesi - addetti carico e scarico	45 gg effettivi	20 gg	30 gg	45 gg
6°	addetto alle pulizie	30 gg effettivi	15 gg	20 gg	20 gg
2°, 3° super e 3°	Apprendista	45 gg effettivi	-	-	-
4° super, 4° e 5°	Apprendista	30 gg effettivi	-	-	-

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese

Tabella delle maggiorazioni - (sulla paga oraria)

TIPO DI LAVORO	LIMITE ANNUO	LAVORO DIURNO	LAVORO NOTTURNO (22/06)	LAVORO FESTIVO
Lavoro supplementare	-	35 % + 1,5%	-	-
Clausola elastica (a incremento)	-	35 % + 1,5%	-	-
Clausola flessibile (variazione prestazione)	-	1,5%	-	-
Lavoro straordinario	-	20 % fino 48 ^a 25 % oltre 48 ^a	55 %	35 %
Lavoro notturno (22/06)	-	-	25 %	-
Lavoro festivo	-	-	-	-
Lavoro nel giorno di riposo settimanale fermo restando diritto al recupero riposo	-	35 %	-	-

Parte normativa ed economica:
1 gennaio 2011
31 dicembre 2013

Sintesi CCNL
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
(Terziario distribuzione e servizi)

COOP CONSUMO - Minimi in vigore dall'1/10/2013

LIVELLO	paga base dal 1/10/2013	Indennità di contingenza	3° elemento	TOTALE
Q	1.782,22	541,85	3,10	2.327,17
1°	1.621,47	538,83	3,10	2.163,40
2°	1.411,80	533,85	3,10	1.948,75
3° Super (par.180)	1.258,04	529,98	3,10	1.791,12
3° (par. 167)	1.167,19	528,28	3,10	1.698,57
4° Super (par. 155)	1.083,32	525,92	3,10	1.612,34
4° (par. 144)	1.006,43	524,49	3,10	1.534,02
5°	908,57	522,18	3,10	1.433,85
6°	698,90	517,25	3,10	1.219,25

INDENNITA' DI FUNZIONE QUADRI
€ 250,76 PER 14 MENSILITA'